COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rimessione all'Assemblea*):

STORTI ed altri: Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private. (1792) 791
PRESIDENTE 791, 798
SCALIA VITO, *Relatore*. . . 791, 795, 797, 798
BETTOLI. 794, 798
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 794, 797, 798
VENEGONI 794
REPOSSI 794
GITTI 795
BUTTÈ 795
FERIOLI 795
SABATINI 795
QUINTIERI 795

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

SCALIA: Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai. (1698);

MAZZONI ed altri: Modifiche alla legge 11 febbraio 1952, n. 63, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai. (1821). . 798
PRESIDENTE 798, 799, 800, 801
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* . 799, 800, 801
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 799, 800, 801
MAZZONI. 800

Proposta di legge (*Discussione e reiezione*):

DE MARZI FERNANDO ed altri: Adeguamento delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, alle attuali esigenze della produzione, approvvigionamento e consumo del pane. (2143). 798
PRESIDENTE 798, 799
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* 799

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio*):

BUCCIARELLI DUCCI, TOGNONI ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere. (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*). (349-365-*B*) 801
PRESIDENTE 801
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* 801

Votazione segreta:

PRESIDENTE 801

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti ed altri: Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private (1792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti, Calvi, Zanibelli, Sabatini, Azimonti: « Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private ».

Relatore della proposta di legge, che è stata già esaminata in sede referente, è l'onorevole Scalia Vito.

SCALIA VITO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono permesso

di presentare degli emendamenti in aderenza a quello che è stato il punto di vista espresso la volta scorsa, secondo il quale – a mio parere – l'unica strada che fosse lecita, intendendo per lecito un lecito legislativo, era di non andare oltre il testo, la natura e la forma degli accordi sindacali e di integrare la proposta di legge Storti fino a farla diventare conforme a quello che è stato l'accordo sindacale del primo dicembre 1961, fra alcune organizzazioni sindacali e l'associazione dei datori di lavoro.

È stato inviato pertanto ad ognuno dei colleghi il testo dell'accordo di cui ho fatto cenno e il testo degli emendamenti che venivano proposti e, poiché nel testo di questi ho notato qualche errore di trascrizione, mi sono affrettato a presentare un testo corretto che è sottoposto al vostro esame.

In questo modo ritengo di avere assolto all'impegno di trasportare nella realtà legislativa l'accordo del 1° dicembre 1961.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTOLI. Noi riconfermiamo in questa sede la nostra opposizione a trasformare in legge un accordo separato di carattere sindacale. Non lo abbiamo mai fatto e non credo che il Parlamento farebbe una cosa giusta e opportuna se lo facesse in questa occasione, venendo a creare un precedente che è offensivo per il Parlamento essendoci nell'accordo una clausola secondo la quale il Parlamento non dovrà permettersi di apporre alcuna modifica, clausola che non è stata trasportata nell'accordo, ma che esiste e che è stata regolarmente firmata.

In merito alla proposta di legge, l'onorevole Storti teneva presente quelle che erano le richieste dei lavoratori di tutte le organizzazioni sindacali e noi pertanto riconfermiamo la nostra posizione favorevole al testo proposto dal collega Storti. L'accordo separato, invece, se migliora la situazione precedente in qualche parte, in altre parti si illude di migliorare la situazione dei lavoratori. Basta prendere l'emendamento all'articolo 3: esso dice: « L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di 35 ».

Ciò potrebbe costituire un miglioramento nei confronti del precedente 75 per cento. Ne deriva però che la pensione annua è stabilita dalla retribuzione, calcolata nella forma che gli onorevoli colleghi ben conoscono, e il cui importo è diviso per tredici. In precedenza, il 75 per cento veniva diviso per 12, e alla vigilia di Natale, in base alla norma dell'articolo 25 della legge, il lavoratore aveva diritto a un dodicesimo in più, a titolo di tredicesima mensilità. Invece, con l'accordo separato, l'80 per cento viene diviso per 13, in quanto un tredicesimo è la quota a titolo di tredicesima mensilità: per cui ne deriva una situazione nella quale il 75 per cento non è più tale in realtà, e l'80 per cento diviene una illusione.

Per quanto riguarda il primo articolo, quello sostitutivo dell'articolo 1, vengono incluse giustamente parti di retribuzione che non erano calcolate agli effetti della pensione. Si ha però un'affermazione di carattere generale, per cui, se dovessimo accettare il testo dell'accordo separato così come si esprime al punto *d*) (« dagli assegni di merito, esclusion fatta delle quote eventualmente afferenti a compenso per lavoro straordinario o per particolari prestazioni o aventi carattere di gratifica »), escluderemmo dalla pensione parti di retribuzione che hanno una regolamentazione contrattuale. Tale norma ha perciò un senso soltanto se aggiungiamo l'espressione « purché regolate da accordi sindacali »; altrimenti si verrebbero a creare delle situazioni paradossali (come di fatto sta già avvenendo in alcune aziende elettriche), con aumenti di merito soltanto a una ristretta cerchia di funzionari e impiegati, che se andassero in pensione quest'anno lo farebbero con dei livelli sbalorditivi. È perciò necessario che vi siano delle garanzie.

Altro punto sul quale non concordiamo è che il testo dell'accordo abolisce la tredicesima mensilità. Infatti, eccezion fatta per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali, nel campo del rapporto privato, qualunque sia la forma di pensione, questa viene determinata in base ai contributi versati dal lavoratore. Si stabilisce quindi la cifra globale annua, la quale viene divisa per 12. La norma a questo punto esige che venga pagata la tredicesima mensilità, ossia un dodicesimo in più da pagarsi alla vigilia del Natale.

Questa norma vale per il sistema generale obbligatorio dell'INPS e per tutti i suoi Fondi speciali. Ecco perché è nostra convinzione che nel nostro lavoro si debba seguire questa falsariga.

Ancora: in questo accordo si stabilisce per esempio (emendamento sostitutivo dell'articolo 4) che l'ammontare minimo delle pensioni di invalidità o di anzianità non possono essere di ammontare inferiore a 200 mila lire annue (perciò 200 mila diviso 13); poi si dice

che in ogni caso tali pensioni non possono essere inferiori a quelle previste dal sistema dell'I.N.P.S., più il 10 per cento. Io mi domando perché si mette la cifra di 200 mila e non si applica nei confronti dei pensionati del fondo speciale elettrici quella rivalutazione che si è applicata alle pensioni del sistema dell'I.N.P.S. Ma c'è di più: il secondo comma di questo articolo dice che le pensioni ai superstiti di cui all'articolo 20 non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso articolo 20. Abbiamo quindi che le pensioni ai superstiti sono il 50 per cento e pertanto le 200 mila lire diventano 100 mila, le quali, aumentate del 10 per cento, fanno 110 mila. E siamo quindi al di sotto del sistema generale dell'I.N.P.S.

Noi ci troviamo di fronte alla proposta di abolire l'articolo 6 della proposta di legge Storti! Io vorrei che i colleghi andassero a leggere questo articolo 6 e poi mi spiegassero se sono d'accordo per la sua abolizione.

C'è poi una « parolina » nell'emendamento sostitutivo all'articolo 10 che veramente va portata agli onori della cronaca. Al secondo comma è detto: « Il riconoscimento dei periodi di cui ai commi precedenti – cioè la ricostruzione della pensione – dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso ». Onorevoli colleghi, io mi domando, come un lavoratore, assunto 40 anni fa, che non ha più la lettera di assunzione, potrà dimostrare il suo rapporto di lavoro con la documentazione originaria. Sarà bene dunque che togliamo questa parola « originaria ». In tutti i casi non vedo la ragione per la quale la ricostruzione della pensione debba avvenire su domanda; questa è una formula che vale per le pensioni di guerra, ma per le pensioni della previdenza sociale non si è mai visto che è il lavoratore che deve fare la domanda per godere del beneficio: l'applicazione è automatica e mi domando perché per gli elettrici la domanda la debba fare il lavoratore. La documentazione la deve presentare il datore di lavoro, non il lavoratore!

C'è inoltre un'altra norma che si vuole sopprimere, precisamente l'articolo 11 della proposta di legge Storti, il quale dice: « Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge saranno riliquidate in base ai disposti degli articoli precedenti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore ». Perciò la proposta di legge semplifica enormemente, in quanto, invece di inventare un sistema farraginoso di ricostruzione con domande e documentazioni, presume che la documentazione prevista dagli articoli precedenti sia già in possesso dell'azienda e possibilmente del fondo e dice che le pensioni in corso di godimento entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo dell'entrata in vigore. Noi siamo perciò del parere di mantenere questo articolo 11.

Si propone poi un articolo aggiuntivo. Il primo comma dice: « Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961 », e fino a qui è comprensibile; poi il secondo comma dice: « le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, comma terzo e quarto, cinque, sei, sette e tredici – comma primo – della presente legge, con decorrenza dal primo gennaio 1962 ». Ma poiché noi siamo per il mantenimento dell'articolo 11 della proposta di legge Storti, questo comma per noi non ha senso.

Il terzo comma di questo articolo aggiuntivo dice: « Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 – primo comma – della presente legge... » ma scusate, questa proposta di legge ha 11 articoli, e qui ci troviamo di fronte ad un articolo 13! Sono poi andato a vedere l'articolo 13 della legge 3 marzo 1956, n. 293, ma questo non spiega niente.

Desidererei a questo proposito che il Relatore spiegasse il senso di questo comma: a quale articolo 13, cioé, intende riferirsi, e a che tipo di riliquidazioni.

« A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 – recita l'ultimo comma – verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare »: ritengo inopportuna questa norma; e, in ogni caso, misterioso l'intero articolo.

Onorevoli colleghi, ho cercato di accennare con questo mio intervento alla situazione paradossale nella quale ci troviamo. Pazienza se ci si trovasse di fronte ad un accordo di carattere sindacale, sia pur separato, che fosse chiaro e preciso; questo invece è un accordo superato dalla nuova situazione politica creatasi, che impedisce di considerare testi validi da trasformare in leggi degli accordi sindacali minoritari; e da una realtà di fatto, in rapporto soprattutto alla gestione attiva del Fondo. Sotto questo aspetto, anzi, desidererei sa-

pere dall'onorevole Sottosegretario per quale ragione il Governo non ci fa conoscere il parere tecnico del Ministero e del Fondo su questa legge. Sappiamo infatti che esiste un parere tecnico documentato, il quale ci dà ragione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono i funzionari che danno i loro pareri tecnici: il Ministero porta in Parlamento la sua responsabilità.

BETTOLI. In ogni caso, il nostro gruppo non può accettare la posizione di difesa ad oltranza dell'accordo separato, sia per ragioni di principio sia per ragioni di fatto.

Siamo certi che quella da noi adottata è la posizione giusta, per cui invitiamo la Commissione a voler discutere in base alla proposta di legge Storti, altrimenti saremo costretti a chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento, e ogni parte politica assumerà le proprie responsabilità. Né saranno lettere ricattatorie come quella della FAIR che potranno farci recedere dalla posizione assunta.

VENEGONI. Desidero aggiungere soltanto due osservazioni alle considerazioni esposte dall'onorevole Bettoli.

La prima si riferisce ad un giudizio da darsi nel merito del valore dell'accordo separato, che è anche un accordo minoritario, per cui, ove la Commissione lo approvasse, compierebbe non solo un atto impolitico, ma anche una immoralità, per ciò condannabile, come lo è già dalla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

La seconda osservazione attiene non solo al parere tecnico degli uffici ministeriali, ma anche alla consistenza del Fondo, sulla cui situazione abbiamo più volte richiesto ci vengano date informazioni: senza di queste, non possiamo deliberare.

REPOSSI. Si sono volute usare parole grosse: impopolarità, immoralità, ecc., sul cui contenuto non voglio soffermarmi. Desidero soltanto far rilevare che, essendoci stato un incontro sindacale dove si è avuta un'adesione unanime (eccettuato un sindacato) sugli accordi raggiunti, non vi è nulla di immorale nel fatto che si chieda al Parlamento di tradurre in legge tali accordi, per renderli obbligatori in tutto il settore. Immorale sarebbe, semmai, il contrario.

Occorre quindi stabilire se l'accordo sindacale – firmato, non lo si dimentichi, da tutte le organizzazioni sindacali meno una – possa o meno ritenersi sufficiente a far intendere che c'è stata una intesa tale, che senz'altro ne deriva un beneficio a favore dei lavoratori.

Questa è la prima valutazione che non ha nulla di immorale.

Sono state sollevate poi obiezioni di ordine generale. Vorrei che i colleghi ricordassero, specie coloro che sono stati fautori della prima legge, con quale difficoltà siamo arrivati a stabilire quale la remunerazione del salario che doveva essere soggetta a contribuzione. Per esempio gli assegni di merito allora erano gli stessi sindacalisti che li sostenevano, poiché potevano essere un'arma per favorire alcune persone. Ora, se facciamo la comparazione del 75 per cento su quella che era ieri la contribuzione agli effetti del trattamento di quiescenza e l'80 su quelle che sono le voci di oggi, troviamo un miglioramento per le voci aggiunte soggette agli obblighi contributivi.

Si fa qui la questione della tredicesima. Non entro nel merito, ma mi sembra che nella vecchia legge si parlasse del 75 per cento della paga...

BETTOLI. L'articolo 25 dice che « A decorrere dal 1° gennaio 1956 tutte le pensioni sono maggiorate di un'aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

REPOSSI. Comunque, se calcoliamo l'80 per cento su quelle voci evidentemente abbiamo sempre fatto un atto di favore e non è vero che nessun fondo speciale comporta quel sistema di liquidazione che è stato proposto.

Si sono volute qui fare delle comparazioni per dire che la legge, così come è stata modificata, potrebbe dare dei risultati inferiori alla stessa situazione obbligatoria. Non sono d'accordo, perché c'è una clausola nella vecchia legge secondo la quale il trattamento non dovrà essere inferiore ai minimi previsti, quindi potremmo avere un miglioramento, o per lo meno una parità.

Debbo dichiarare inoltre che non accetto il principio della unanimità fra i sindacati. Io affermo la moralità della proposta, la moralità di un nostro giudizio e ritengo che gli accordi sindacali siano stati favorevoli ai lavoratori e il dissentire di qualche organizzazione potrebbe essere una posizione che possiamo superare accettando l'accordo che viene proposto, poiché il voto del Parlamento non deve essere succube di una decisione o di un'altra. Perché se nell'accordo sindacale vedessimo che si sta facendo un danno ai lavoratori, ci

rifiuteremmo di dare il nostro assenso ad esso. Senza alcuna rinuncia, pertanto, ma in piena coscienza e con il valore della nostra autorità ritengo che si debba convalidare questo accordo che dimostra un desiderio di collaborazione proficua fra i cittadini che danno la loro opera e gli imprenditori.

GITTI. Premetto che non entrerà nel merito delle osservazioni sollevate dall'onorevole Bettoli per quanto riguarda la sostanza della legge. Mi vorrei limitare a fare due considerazioni di carattere generale. Tutti i colleghi ricordano che quando abbiamo iniziato la discussione di questo provvedimento non abbiamo seguito la procedura che si era andata instaurando, cioé quella di invitare il Ministero a convocare le parti per vedere se era possibile trovare un'intesa in modo così da trovarci in condizione di seguire quella procedura che abbiamo adottato in altre circostanze. La situazione in cui ci siamo trovati in questo provvedimento sarà una situazione che resterà singolarissima, in quanto la controparte non esiste più, dal momento che si sta in sede parlamentare discutendo un provvedimento di passaggio di queste società produttrici di energia allo Stato. Naturalmente qui il discorso diventa estremamente difficile e complicato da portare avanti.

Mi sembra che, in ogni modo, sussiste il fatto che l'accordo produce un miglioramento rispetto al passato. Questo dato di fatto deve quindi spronarci a fare in modo che il provvedimento venga attuato.

Mi riservo di riprendere la parola quando si discuteranno i singoli articoli.

BUTTÈ. Desidero sottoporre all'onorevole Relatore alcune questioni: se cioè sia vero o meno che l'attuale trattamento (75 per cento più tredicesima) produce una percentuale dell'81,80; e se, invece, aumentando la percentuale all'80 per cento, si va al di sotto della vecchia percentuale. È vero, inoltre, onorevole Relatore, che la introduzione di assegni *ad personam* – il più delle volte di un certo valore – resi poi pensionabili, aumenta delle pensioni già alte, ma a tutto discapito del Fondo? Se così fosse, non mi sembrerebbe equa una tal soluzione.

Se l'onorevole Relatore sodisferà queste richieste, non avrò difficoltà ad accordare il mio consenso alle sue proposte.

FERIOLI. Desidero associarmi alle osservazioni dell'onorevole Relatore, con il quale concordo.

SABATINI. Essendosi fatto più volte riferimento al progetto di legge, ritengo opportuno dichiarare che esso è nato in un momento in cui non si profilava alcuna soluzione delle trattative, e quindi con l'intento di poter giungere ad un accordo. In Commissione fu invitato il Ministero a mantenere la prassi, da noi sempre seguita, di estendere alla forma legislativa quanto veniva raggiunto sul piano sindacale, affinché divenisse obbligatorio per tutti. La particolare situazione della categoria ha complicato un po' le cose, pur tuttavia sembra opportuno continuare a non discostarsi dal criterio fin qui seguito.

Occorre vedere, trovandoci di fronte ad un accordo di parte, se esso risponde a un criterio di giustizia e se migliora le condizioni dei lavoratori. A questo proposito debbo dire che il giudizio va dato sul complesso, non sul singolo particolare. E nel complesso mi sembra di poter affermare in piena coscienza che la categoria finisce con l'ottenere un vantaggio dall'approvazione di questa legge.

QUINTIERI. Noi Commissione del lavoro, noi Camera, abbiamo espresso una procedura normale, cioé quella di invitare il Governo a giungere ad una composizione di queste trattative per una modifica in meglio di quello che era l'assetto previdenziale della categoria. Si deve ritenere che il Ministero, cui abbiamo rivolto il nostro invito di convocare le parti e le organizzazioni sindacali, se il buon senso e la lettura degli stessi documenti vuole dire qualcosa, fosse giunto sostanzialmente ad un accordo. Ci sono state quindi lunghe trattative e si è giunti ad un accordo. Per l'avvenire stiamo ben attenti nel fare questi inviti e, nel caso in esame, approvare l'accordo come è stato firmato tenendo conto che il 35 per cento degli appartenti alla categoria non è iscritto a nessun sindacato e aspetta che venga approvato questo accordo che è già nella coscienza generale. Noi dobbiamo approvare, attraverso gli emendamenti, l'accordo che è stato solennemente e formalmente approvato dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali. Se poi da parte di alcuni colleghi si ritiene di riprodurre qui quel dissenso che si è verificato all'ultimo minuto, ognuno se ne assuma la responsabilità. D'altra parte la scarsa presenza di deputati socialisti e comunisti in questa sede e un ventilato annuncio di rimessione in Aula, sembra che mi abbiano fatto parlare a vuoto.

SCALIA VITO, *Relatore*. Desidero a questo punto esprimere ancora una volta il mio pensiero in merito a tutto ciò che è stato detto. Mi rendo conto che questa è una legge complicata, però ritengo che essa, fin dal principio sia stata sottoposta ad una serie di esposizioni di questioni di principio, per cui nes-

suno ha potuto fare un passo in avanti. Vorrei per un solo momento esaminare con obiettività le cose come stanno e, visto che tutti invocano il buon senso, lo vorrei fare anch'io, per giungere a delle conclusioni che mi sembrano inevitabili.

Che cosa è accaduto quando si è presentata la proposta di legge Storti? Secondo la prassi che abbiamo sempre seguito in altre occasioni, abbiamo invitato il Ministero del lavoro a dar luogo ad una riapertura di trattative. Anche in questa occasione, quindi, abbiamo ripetuto puramente e semplicemente l'invito al Ministero del lavoro perché si procedesse ad un accordo. I lavoratori si sono pertanto incontrati con i datori di lavoro; alcune organizzazioni sindacali hanno ritenuto opportuno stipulare un accordo, altre organizzazioni sindacali non lo hanno ritenuto opportuno. Questo accordo è stato stipulato il 1° dicembre 1961, un mese appena dal termine oltre il quale non si potrebbe prendere in considerazione l'accordo sindacale. L'accordo trovò quindi consenziente una parte e dissenziente un'altra parte. Questo accordo è senz'altro migliorativo; certo non è l'ottimo, ma siccome l'ottimo è stato sempre nemico del bene, i lavoratori, mediante questo accordo, hanno creduto di poter assicurare un passo avanti a quello che era il destino del loro fondo. Aggiungono di più. Io mi rendo conto che ci sono molte perplessità nei colleghi della Commissione e, come Relatore, avrei aderito ad un ordine del giorno secondo cui, una volta conosciuta la situazione del fondo, sarebbe stato opportuno prevedere qualcosa che venisse incontro alle aspettative dei lavoratori.

A questo punto quindi una parte ha creduto di firmare l'accordo. Io, se fossi stato sindacalista dei lavoratori avrai ragionato in questo modo: per adesso dai datori di lavoro abbiamo ottenuto cinque punti; c'è una proposta di legge, che non è stata ancora approvata, che assicura dieci punti. Intanto firmiamo questi cinque punti, ci penserà poi il Parlamento a darmi gli altri cinque punti per raggiungere il complesso dei dieci punti.

Tutto questo ragionamento aveva un difetto, era viziato da una specie di errore, ritenere che fosse possibile che il Parlamento, in presenza di un accordo sindacale non unitario potesse, per la prima volta nella storia di questa Camera, dire: va benissimo, quello che è acquisito è acquisito, noi Parlamento facciamo un altro passo per migliorare la situazione, evidentemente con ciò attentando volontariamente alla sfera di autonomia contrattuale.

Chiedo agli onorevoli colleghi dell'opposizione di voler ammettere per ipotesi – abbandonando per un momento quelle che sono le ragioni di principio che li portano ad eccepire – che questo accordo fosse stato concluso con la firma di tutte le oranizzazioni sindacali: non sareste stati voi i primi, in tal caso, a difendere strenuamente il principio dell'autonomia contrattuale? Questo è, del resto, un principio che sempre, fino ad oggi, è stato rispettato, e non vedo perché dovremmo violarlo proprio al termine della legislatura.

Non dimentichiamo, inoltre, che, se violare il principio oggi potrebbe significare un miglioramento, domani tale arma potrebbe essere adoperata per ottenere dei peggioramenti. Sono queste tutte considerazioni che non bisogna dimenticare.

Mi rendo conto, e gliene do atto, della difficile posizione in cui si trova il gruppo di minoranza. Tuttavia la duplice alternativa che ci ha posto non lascia via d'uscita: o il testo Storti, o la rimessione all'Assemblea. Ebbene, onorevoli colleghi, si giungerà forse stamani alla seconda soluzione; resta comunque il fatto certo che, se entro la fine della legislatura la legge non verrà approvata, i lavoratori, per pretendere l'ottimo, non otterranno neanche il meglio.

Onorevole Butté, lei mi ha chiesto se potevo assicurarle che un miglioramento c'è. Sì, onorevole, il miglioramento c'è, e posso dimostrarglielo comparando i risultati raggiunti dalla proposta di legge Storti con quelli dell'accordo sindacale raggiunto.

Il progetto di legge chiedeva l'assoggettamento a contributo di assegni di merito e mensilità supplementari; l'accordo è pervenuto all'assoggettamento a contributo, oltre che degli assegni di merito e della quattordicesima corresponsione, anche della indennità di mensa. E non si può non considerare la notevole incidenza della mensa, specie sulle categorie più modeste.

Il progetto di legge chiedeva la riduzione da dieci a cinque anni del periodo minimo di contribuzione per aver diritto a pensione per invalidità non a causa di servizio, e questo principio è stato accolto integralmente, così come integralmente è stata accolta la riduzione da quindici a cinque anni del periodo minimo di contribuzione per aver diritto a pensione per superstiti.

Il testo Storti chiedeva la pensione mensile pari a tanti trentacinquesimi del 90 per cento dell'ultima retribuzione mensile, fino ad un massimo di 35/35; l'accordo concede la pensione annua pari all'80 per cento della re-

tribuzione annua soggetta a retribuzione. Dal calcolo da me effettuato, non risulta che ne derivi la sfasatura denunciata dall'onorevole Butté. A questo proposito mi assumo la responsabilità di dichiarare che la risposta positiva al quesito dell'onorevole Butté corrisponda a verità.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il miglioramento, in ogni modo, deriva dall'allargamento della base.

SCALIA VITO, *Relatore*. Quello di allargare o restringere la base costituisce uno strumento tecnico: quello che conta è il miglioramento e, in questo caso, si allarga la base e ne viene, appunto, il miglioramento.

Procedendo nella comparazione dei due testi, si nota che l'accordo accoglie integralmente il principio della maggiorazione della pensione del 10 per cento per ogni figlio a carico. Integralmente accoglie anche i principî dell'aumento dell'1 per cento della pensione per ogni anno di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno di servizio, fino a un massimo del 10 per cento; e dell'assegno *una tantum* pari a due annualità di pensione alla vedova che si risposa.

La proposta Storti chiedeva la riduzione del 50 per cento delle riduzioni sulla misura della pensione, per pensionamento tra i 60 ed i 65 anni di età, senza aver raggiunto i 35 anni di servizio; l'accordo accoglie la riduzione del 25 per cento, e questo costituisce già un notevole passo avanti.

Nessun passo avanti, invece (è giusto notarlo), viene fatto per quanto riguarda gli scatti della scala mobile: l'accordo rigetta infatti il principio dello scatto della scala mobile ad ogni somma di variazioni di paga pari al 10 per cento anziché al 15 per cento.

La proposta Storti stabilisce che le pensioni minime devono superare l'INPS del 10 per cento; non solo l'accordo accoglie il principio, ma lo rafforza con l'ulteriore garanzia di un minimo di 200.000 lire annue.

La proposta di legge n. 1792 prevede la prosecuzione volontaria in caso di assenze; l'accordo sindacale accoglie integralmente tale principio. La proposta di legge n. 1797 prevede la concessione degli optanti di entrare nel fondo; anche questo principio viene accolto integralmente. La proposta di legge n. 1792 prevede l'utilità, agli effetti dell'anzianità contributiva dell'anzianità di servizio presso aziende elettriche anche non continuativo; questo principio viene accolto integralmente. La proposta di legge n. 1792 prevede la ricongiunzione di periodi di servizio successivi al 1949; questo principio viene accolto integralmente dall'accordo sindacale. La proposta di legge n. 1792 prevede l'applicazione delle nuove norme alle pensioni in corso. L'accordo sindacale prevede l'aumento delle pensioni in corso pari all'8 per cento e la riliquidazione delle stesse.

C'è da dire ancora che l'accordo sindacale prevede qualcosa che non prevede invece la proposta di legge n. 1792. Primo: l'inclusione fra le attribuzioni del comitato amministratore del fondo della facoltà di formulare proposte e esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali del fondo.

Secondo: la facoltà di dimissioni con diritto al massimo di pensione dopo 40 anni se uomo e 37 se donna, indipendentemente dall'età; concessione di pensione pari al 15 per cento per ciascun fratello o sorella se non ci sono superstiti.

Terzo: l'ammissione del cumulo di pensione fondo e INAIL o altre assicurazioni senza limiti di cifra se l'invalidità per servizio supera il 70 per cento.

Credo di aver fornito tutti i chiarimenti che mi erano stati richiesti. Mi rendo conto – lo ripeto – delle difficoltà, rappresentate da una carenza della controparte, ma un minimo di miglioramento noi siamo in grado di concederlo nei limiti del rispetto – questa è la volontà del Relatore – della lealtà contrattuale, del rispetto dei principî di autonomia della sfera contrattuale di cui noi siamo stati, non obbligatoriamente, ma volontariamente, i gelosi custodi per cinque anni di legislatura. Adesso c'è la ventilata possibilità di una rimessione all'Assemblea. Mi auguro che questa sua proposta, onorevole Bettoli, se la porterà avanti, non significhi per i lavoratori perdere quel poco che sono riusciti ad ottenere, nel nobile tentativo di assicurare loro l'ottimo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dopo quanto ha detto il Relatore, ben poco mi rimane da dire. Vorrei riconfermare rapidamente quello che ho detto nella seduta precedente, che il Governo intende rispettare l'autonomia contrattuale. Quando fu stipulato l'accordo è accaduto che quattro organizzazioni sindacali l'hanno approvato e una non lo ha approvato. Possiamo noi farci gli avvocati difensori di questa unica organizzazione che non ha voluto associarsi? Questo è un perfetto accordo sindacale in cui lo Stato non c'entra per niente: non c'è concorso dello Stato. Si fa riferimento agli stipendi, alle percentuali, eccetera. È pertanto un vero accordo sindacale e quindi una ragione di più per rispettare la prassi, che vuole appunto il rispetto dell'autonomia sindacale.

Come Sottosegretario ho fatto qualche tentativo, ma ho trovato una irriducibilità tale nelle parti a modificare le singole posizioni che non è stato possibile fare nulla e non è rimasto altro che comunicare alla Presidenza di dar corso all'*iter* legislativo.

La C.G.I.L. ha espresso chiaramente il parere secondo il quale sarebbe stato pericolosissimo per certi punti approvare la proposta di legge Storti, perché essa minaccerebbe di scardinare il fondo.

BETTOLI. Noi presenteremo gli emendamenti agli emendamenti Scalia.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda gli assegni di merito, la misura di cautela che si è assunta è quella di calcolare l'assegno di merito alla media degli ultimi sei anni, in modo così da non danneggiare il fondo.

Per quanto riguarda la tredicesima, nella legge si dice che si dà una dodicesimo. Nell'intenzione della parte padronale era di dare un tredicesimo sommando tutti i tredici mesi e dividendo poi per dodici. Ma allora la tredicesima si calcola due volte. È diverso per l'I.N.P.S., che è un grande calderone in cui si calcola l'80 per cento della retribuzione. Ma l'80 per cento della retribuzione vuole dire delle tredici mensilità. Ma in questo caso non si può sommare tredici mensilità e fare l'80 per cento e poi dare un'altra tredicesima. Questo calcolo è stato fatto perché non si ripetessero certi errori.

Mi spiego rapidamente. Circa i minimi dell'INPS bisogna riconoscere che su questo punto le proposte furono avanzate quando ancora non se ne parlava. Si fissò così la cifra di 200.000 lire, che oggi potrebbe comunque diventare di 300.000.

Per quanto riguarda la situazione del Fondo, non posso qui esibire alcuna relazione ufficiale. Ho però avuto conferma che il suo attivo sarebbe di 40 miliardi, e su questa cifra verrebbe impostata la richiesta. Non esiste ancora tuttavia il bilancio tecnico, e sin quando esso non sarà compilato non potremo adottare alcuna deliberazione.

L'onorevole Bettoli considera un'offesa al Parlamento il fatto che i contraenti si impegnano a far recedere i presentatori della legge. Non mi sembra però che la questione abbia i caratteri della eccezionalità o addirittura della offensibilità, in quanto vi è già un simile precedente: due anni fa,nel 1960, infatti, i gasisti richiesero la stessa cosa.

Esposte queste considerazioni e valutati i benefici del contratto, mi sembra che potremmo esprimere il nostro consenso alla sua approvazione. Quello che più conta è il miglioramento: e questo è indiscutibile che ci sia, in quanto dal 75 per cento della vecchia si passa all'80 per cento della nuova legge. Poiché la base viene ampliata, è indubbio che quest'ultima percentuale diventa più remunerativa.

Concludo, perciò, dando il mio appoggio all'onorevole Relatore e auspicando che si proceda sollecitamente nell'esame del provvedimento.

BETTOLI. Propongo di rinviare la discussione ad altra seduta. In tal caso potremmo soprassedere sulla nostra richiesta di rimes-
proceda sollecitamente all'esame del provvedimento.

SCALIA VITO, *Relatore*. La richiesta di sospensione e di rinvio ad altra seduta è strettamente correlata al ritiro della domanda di rimessione all'Assemblea?

BETTOLI. Non posso in questo momento assumere un simile impegno, in quanto spero ancora vivamente che si possa raggiungere un accordo in questo breve periodo di sospensione. È ovvio tuttavia che, se le parti manterranno intatte le loro posizioni, continuerò ad avvalermi del diritto di chiedere la rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio.

(*Non è approvata*).

Essendo stata presentata dagli onorevoli Venegoni e Bettoli, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, la richiesta di rimessione all'Assemblea firmata da un decimo dei deputati, la discussione è sospesa.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scalia: Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai (1698); Mazzoni ed altri: Modifiche alla legge 11 febbraio 1952, n. 63 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai (1821); De Marzi Fernando ed altri: Adeguamento delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, alle attuali esigenze della produzione, approvvigionamento e consumo del pane (2143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia Vito, Casati, Toros, La Penna, Calvi, Colleoni, Sinesio: « Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai »; della proposta di legge d'iniziativa

dei deputati Mazzoni, Bettoli, Maglietta, Armaroli, Scarpa, Pigni, Savoldi, Venegoni, Pezzino, Castagno, Tognoni, Gatto Vincenzo, Cianca, Anderlini, Villa Giovanni Oreste: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1952, n. 63, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai », della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Berloffa, De' Cocci, Merenda, Negroni, Simonacci, Titomanlio Vittoria: « Adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, alle attuali esigenze della produzione, approvvigionamento e consumo del pane ».

Il Relatore, onorevole Colombo Vittorino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Le proposte di legge al nostro esame tendono a rendere più operante le disposizioni relative alla abolizione del lavoro notturno dei fornai, disposizione contenuta nella vecchia legge del 22 marzo 1908, n. 105 e nella legge 11 febbraio 1952, n. 63. Queste leggi vietano il lavoro notturno degli addetti alle panetterie dalle 21 alle 4 del mattino. Questa disposizione è risultata però piuttosto problematica e ha incontrato molte difficoltà di applicazione. Infatti, le aziende che producono pane sono il più delle volte delle aziende molto piccole spesso di tipo familiare, per cui al lavoratore non riesce facile far valere i propri diritti. È prevista un'ammenda, ma in misura che oggi è veramente irrisoria.

Le proposte di legge che sono state presentate si propongono innanzitutto di aumentare l'ammenda in modo da renderla più gravosa, poiché, nella misura in cui è applicata oggi non costituisce certo un freno. In secondo luogo è proposto di rendere operante l'istituto della recidiva. Questo è un problema di carattere giuridico; infatti l'articolo 162 del codice penale stabilisce che il contravventore ha facoltà di oblazione prima dell'apertura del dibattito, cioè prima del decredi di condanna, con la conseguenza che il pagamento estingue il reato. Per cui oggi il panettiere preferisce pagare l'ammenda e continuare a far svolgere il lavoro notturno. L'articolo 106 del codice penale afferma che per la recidiva occorre la condanna. La recidiva comporta la sospensione di un mese dal pagamento dei salari. La proposta di legge Scalia ed altri propone pertanto di trasformare l'ammenda in multa, così da rendere impossibile l'oblazione e quindi applicabile la recidiva. Questa proposta di legge si propone inoltre di aumentare la multa portandola da 10 mila a 40 mila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro.

La seconda proposta di legge Mazzoni ed altri eleva la pena pecuniaria come contempla anche la proposta Scalia, ma mantiene il termine di ammenda, pur contemplando la sospensione dell'esercizio fino a trenta giorni. Inoltre questa proposta di legge sposta l'inizio del lavoro dalle 4 alle 5,30, in considerazione del fatto che il lavoratore è costretto a svolgere la sua attività in ambiente poco salubre; inoltre le panetterie, con le moderne attrezzature, ed usando lieviti che permettono la rapida fermentazione, sono in grado di sfornare il pane in tempo più breve.

Contro lo spostamento dell'orario valgono però alcune considerazioni. Innanzi tutto, non tutte le panetterie sono attrezzate modernamente e quindi molte di esse non sarebbero in grado di fornire il pane ad una determinata ora. In secondo luogo queste piccole panetterie dovrebbero subire, con conseguenze dannose, la concorrenza di quelle grandi e attrezzate. Bisogna poi difendersi dal pane clandestino, cioè prodotto senza rispettare le norme e fatto affluire poi nei grossi centri. Bisogna poi anche considerare le esigenze dei lavoratori, che partendo presto da paesi molto lontani, non sarebbero in grado di avere il pane fresco al momento della partenza.

Concludendo, il Comitato ristretto, come ha già fatto presente in sede referente, ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge nn. 1698 e 1821 che è stato inviato a tutti i colleghi. Inoltre il Comitato ristretto ha ritenuto di dover proporre alla Commissione il non passaggio agli articoli per quanto riguarda la proposta di legge n. 2143.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la proposta del Relatore di non passare agli articoli per la proposta di legge n. 2143.

(*È approvata*).

A seguito di tale decisione, la proposta di legge n. 2143 sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Se non ci sono obiezioni può rimanere stabilito che per le proposte di legge nn. 1698 e 1821 la discussione avviene nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

(*Così resta stabilito*).

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo sostanzialmente con il testo dell'artico-

lo 1. Il Governo propone un'altra formulazione più aderente alla tecnica legislativa.

Per quanto riguarda l'articolo 2, poiché il verbale va fatto sul posto, il vigile urbano non può essere a conoscenza delle contravvenzioni subite dal panettiere. Il giudice comunicherà al prefetto il risultato e il prefetto deciderà se il contravventore è recidivo oppure no.

L'articolo 2, pertanto, deve essere abolito perché pleonastico.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico proposto dal Ministero:

« L'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del relativo regolamento è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 40 mila per ciascuna delle persone occupate alle quali la violazione si riferisce.

Non è ammessa la definizione in via amministrativa.

In caso di recidiva e fermo il disposto dell'articolo 99 del Codice penale, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore a un mese.

Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale e la contravvenzione contestata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il giudice, dopo la emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto.

Il Prefetto, valutate le circostanze, può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore a un mese.

Durante il periodo di sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga.

L'onorevole Bettoli propone di premettere all'articolo unico ora letto quanto segue:

« L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, è sostituito dal seguente:

« È vietato lavorare o far lavorare nelle aziende industriali e artigiane, riconosciute tali dalla legge, per la produzione del pane e della pasticceria nelle ore comprese tra le 21 e le ore 5,30, ad eccezione del sabato.

Nella giornata di sabato il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai diciotto anni, potrà protrarsi fino alle ore 24.

Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e della pasticceria, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso aziende diverse ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bettoli, del quale ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'onorevole De Marzi Fernando ha presentato due emendamenti aggiuntivi all'articolo unico. Do lettura del primo:

« Per assicurare il rispetto e la possibilità di tecnica dell'orario d'inizio del lavoro nei panifici, i negozi di vendita di pane non potranno essere aperti per la vendita al pubblico prima delle ore 7 antimeridiane.

Ove localmente non sia previsto altrimenti o per ore più tarde, è vietato altresì il trasporto per l'importazione del pane da altro comune prima della stessa ora ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Anche su questo emendamento debbo esprimere il mio parere contrario.

MAZZONI. Questo emendamento praticamente riporta la condizione mediante la quale si potrebbe ottemperare all'abbassamento dell'orario di lavoro, in quanto la maggior preoccupazione dei produttori è quella di avere dei concorrenti incontrollati, i quali possono portare il pane ai negozi che aprono in anticipo.

Una tale misura potrebbe quindi sortire dei risultati positivi. Sussistono pur tuttavia le preoccupazioni espresse dall'onorevole Scalia e relative a coloro che, andando a lavorare fuori, desidererebbero il pane fresco. Tale preoccupazione non trova però, mi sembra, una sufficiente giustificazione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura del secondo emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole De Marzi Fernando:

« Alle norme che regolano il lavoro notturno dei fornai possono essere concesse deroghe,

con le stesse modalità previste nella legge 22 marzo 1908, n. 105, e nel regolamento approvato con Regio Decreto 28 giugno 1908, n. 432, anche per sodisfare esigenze tecniche e produttive in relazione ai tipi di pane prodotti e consumati in determinate località ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Esprimo il mio parere contrario. Sembra infatti che l'emendamento abolisca completamente l'articolo 5 della citata legge 1908, che già concede delle deroghe in occasione di eventi straordinari come fiere, ricorrenze e particolari agglomeramenti di persone. Inoltre, sono contrario anche in merito alla possibilità di concedere deroghe per la produzione di tipi speciali di pane.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo all'onorevole Relatore e mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole De Marzi.

(*Non è approvato*).

L'articolo unico rimane immutato e pertanto sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sospendo la seduta, che verrà ripresa alle ore 16,30. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 11,45 riprende alle 16,30*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere (Modificata dalla X Commissione del Senato) (349-365-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Berloffa, Sabatini, Tognoni, Bardini, Faletra, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe, Guidi, Diaz Laura: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Faccio presente che a causa delle ferie non ho potuto prendere i necessari accordi con il Relatore della X Commissione del Senato, secondo i voti precedentemente formulati dalla Commissione, al fine di addivenire alla formulazione di un testo che possa raccogliere l'adesione delle due Camere. Chiedo pertanto che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad un'altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge nn. 1698 e 1821, rispettivamente di iniziativa dei deputati Scalia e Mazzoni ed altri.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

SCALIA e MAZZONI ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908 n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai »:

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Cacciatore, Chiarolanza, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Ferioli, Foa, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Mazzoni, Negroni, Pucci Ernesto, Quintieri, Repossi, Romano Bartolomeo, Sabatini, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno e Venegoni.

La seduta termina alle 17,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI